SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 237**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1992, n. 398.

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità

1. Fino al 31 dicembre 1993 nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, che occupano fino a quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di riduzione del personale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche alle imprese industriali, che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. I termini di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 della predetta legge n. 223 del 1991 sono ridotti alla metà. Sono altresì ridotte alla metà le misure degli oneri di cui all'articolo 5, comma 4, della medesima legge.

3. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

4. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 2.

Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale

1. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.

2. Ai fini del presente articolo l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Gli accordi sindacali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

4. Ai datori di lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni da lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione. Per un periodo

di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da: «nonché quelli» a: «di integrazione salariale».

5. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

Art. 3.

Fondo per l'occupazione

1. A far data dal 1° gennaio 1993, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego.

2. Le risorse del Fondo devono essere destinate prioritariamente al sostegno, rispettivamente:

a) di interventi formativi finanziabili dalla Comunità europea, in particolare dal Fondo sociale europeo;

b) di iniziative in forma di programmi, progetto o azioni per la formazione per il lavoro non ripetitivo, dell'istruzione di base e per la formazione sul lavoro, con particolare riguardo alla formazione continua, salvaguardando gli elementi di continuità con la formazione iniziale;

c) di interventi per la formazione selettivamente orientata a favorire l'inserimento, ovvero il reinserimento di particolari categorie di lavoratori, ivi comprese le fasce deboli.

3. Le azioni formative di cui all'articolo 25, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativamente al periodo di cui all'articolo 1, sono elaborate anche con la collaborazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle agenzie regionali per l'impiego e vengono effettuate secondo gli indirizzi ed i tempi concordati tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, a ciascuna delle quali compete la programmazione e l'esecuzione delle azioni sul proprio territorio. Ove la regione non abbia potuto elaborare ed eseguire le attività formative nei tempi concordati, esse possono essere realizzate, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da parte di enti od organismi appositamente individuati e prescelti sulla base della specifica competenza e dell'affidabilità.

4. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 1 sono mantenuti gli impegni, esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti, della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a far data dal 1° gennaio 1993, affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

6. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Alla stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

7. Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1993, le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono valutati:

a) in lire 20 miliardi per l'anno 1992, in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e in lire 80 miliardi per l'anno 1995, con riferimento all'articolo 1, comma 2;

b) in lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, con riferimento all'articolo 2, comma 1;

c) in lire 16 miliardi per l'anno 1993, in lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in lire 17 miliardi per l'anno 1996, con riferimento all'articolo 2, comma 5.

2. Al complessivo onere di lire 503 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

b) quanto a lire 343 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di parte delle entrate per l'anno 1993 di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Le somme di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modulazioni indicate al comma 1 per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0441

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che a carico di numerosi componenti del consiglio comunale di Reggio Calabria sono stati emessi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria;

Considerata la grave carenza dei servizi essenziali del citato comune tra cui, in primo luogo, quelli della nettezza urbana, dell'erogazione dell'acqua potabile e del servizio trasporti urbani, che determina frequentissime proteste da parte della cittadinanza con conseguente turbativa dell'ordine pubblico, come rilevato nelle relazioni del prefetto di Reggio Calabria dell'8 e 19 agosto 1992;

Rilevato che il consiglio comunale in argomento non ha mai utilizzato gli strumenti forniti dalla normativa vigente per indirizzare il comportamento della giunta, nonostante le ripetute violazioni di legge che hanno caratterizzato, per oltre due anni, l'attività della stessa, operante fino all'8 luglio u.s.;

Rilevato che lo stesso consiglio è, altresì, inadempiente in materie di sua specifica competenza;

Ritenuto, pertanto, che il permanere di detto consiglio sia di discredito alle istituzioni democratiche e potrebbe avere anche gravi riflessi sul mantenimento dell'ordine pubblico;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a*), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria numero 1939/92/Gab. del 31 luglio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Reggio Calabria è sciolto.

Art. 2.

Il prefetto dott. Antonio Daloiso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Reggio Calabria, insediatosi nel maggio 1989, è caratterizzato da un clima di illegalità diffusa.

Già coinvolto, infatti, dalle ripetute violazioni di legge commesse dalla giunta guidata dal sindaco Agatino Licandro, in carica dal 2 marzo 1990 all'8 luglio 1992, al centro dell'attenzione nazionale, quale destinataria di una serie di provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria per reati connessi all'esercizio delle funzioni di amministratori dell'ente, si è reso inoltre direttamente responsabile di fronte alla legge e alla cittadinanza che lo ha eletto per omissione di adempimenti propri.

A conferma dell'indicato clima di illegalità che ha caratterizzato e caratterizza la vita del consesso si soggiunge che numerosi componenti dello stesso sono coinvolti in vicende giudiziarie.

Il 21 dicembre 1991, la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Reggio Calabria emetteva decreto di citazione a giudizio per l'ex sindaco Agatino Licandro e per l'assessore ai lavori pubblici *pro-tempore*, Carmelo Bagnato, per i reati di cui agli articoli 11 e 25 della legge n. 319/1976.

Il 18 maggio 1992, la locale procura della Repubblica emetteva avvisi di garanzia per il vice sindaco, Vincenzo Logoteta, per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 353 del codice penale.

Indagini condotte dai competenti organi, avevano infatti, consentito di acclarare la responsabilità dello stesso amministratore in ordine ad appalti irregolari, relativi all'ampliamento del locale aeroporto.

Il 16 luglio 1992 la procura distrettuale emetteva ordinanza di custodia cautelare con arresti domiciliari a carico di dieci consiglieri già componenti della citata giunta «Licandro» tra cui il medesimo ex sindaco, mentre l'ex vice sindaco Logoteta veniva subito tradotto nella locale casa circondariale, ove il 25 successivo veniva raggiunto dallo stesso Licandro.

I reati contestati erano per tutti abuso innominato in atti d'ufficio in concorso, con l'aggravante della continuazione del reato.

Al solo Logoteta venivano anche attribuiti i delitti di cui agli articoli 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 61, n. 9 del codice penale.

I fatti contestati riguardavano una serie di atti deliberativi aventi per oggetto lavori di posa in opera di elementi di arredo urbano, e relative spese, in diverse vie della città.

Attraverso l'indebito ed artificioso ricorso al frazionamento dei lavori e delle relative spese, con procedura d'urgenza, i lavori stessi erano stati direttamente accollati ad un'unica ditta di fiducia, piuttosto che con il ricorso alla normale licitazione privata, con invito ad un congruo numero di imprese.

Le delibere trasmesse dalla prefettura, nell'ambito del controllo previsto dall'art. 17 della legge n. 203/1991, alla locale sezione del Co.Re.Co., venivano annullate e subito dopo nuovamente approvate dalla giunta.

Nonostante la reiterazione dell'annullamento da parte del Co.Re.Co., la giunta procedeva egualmente a liquidare la fattura per i lavori eseguiti alla ditta «favorita».

Il 23 luglio 1992, la locale procura chiedeva il rinvio a giudizio dell'ex sindaco Licandro e di sette ex assessori per abuso innominato in atti d'ufficio e falso materiale.

La vicenda giudiziaria riguardava alcune delibere con le quali la giunta comunale aveva disposto l'assunzione, ricorrendo al c.d. «contratto d'opera», di due pubblicisti, motivando l'urgenza del loro impiego in vista dell'attuazione della legge n. 246/1989 (c.d. «decreto Reggio») tra i quali il figlio del consigliere comunale Gangemi, insediatosi quale sindaco l'8 luglio 1992 a seguito delle dimissioni del Licandro.

Oltre i sopra indicati consiglieri coinvolti nelle vicende giudiziarie già illustrate altri componenti del consiglio sono gravati da procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione commessi nell'esercizio delle funzioni. Risultano, infatti, procedimenti e condanne a carico di ben venticinque consiglieri sui cinquanta assegnati al comune.

Da aggiungere, ancora, sempre a conferma della diffusa illegalità esistente, che, nonostante i reiterati interventi della prefettura, rimangono insoluti numerosi annosi problemi:

la carenza idrica, causata da una rete fatiscente e dai numerosi allacci abusivi, che ha provocato continue proteste popolari con turbative anche dell'ordine pubblico con il blocco di strade e della linea ferroviaria;

la caotica gestione dei mercati rionali caratterizzati da una forte presenza di abusivi;

la gravissima situazione dei mercati generali, siti in locali fatiscenti del centro cittadino. Più che decennale la vicenda della realizzazione della nuova sede, in periferia, nonostante per la stessa siano stati effettuati espropri da quasi quindici anni.

la vicenda della «metanizzazione» del centro cittadino, anch'essa decennale;

la ristrutturazione del Castello Aragonese, crollato a seguito dei lavori che avrebbero dovuto consolidarne le fondamenta e, da oltre cinque anni, pericolante;

la realizzazione delle opere di urbanizzazione del lungomare di cui si discute da oltre due anni;

i lavori di manutenzione della rete viaria cittadina costantemente dissestata;

la mancata realizzazione del piano parcheggi nonostante l'avvenuta destinazione di fondi al comune;

la carenza di impianti di depurazione e il cattivo funzionamento di quelli esistenti;

la mancata attivazione del lido comunale, struttura realizzata già da dieci anni, che rischia, per tale motivo, di deteriorarsi, il caotico traffico che rende impraticabile il centro cittadino a causa della carenza di personale del corpo dei vigili urbani il cui organico avrebbe dovuto essere integrato tramite una procedura concorsuale che si dilunga da oltre due anni;

le gravi carenze della pianta organica mai rinnovata e totalmente inidonea alle esigenze del comune;

la politica del personale caratterizzata da clientelismi;

una totale assenza di controlli nel settore dei pubblici servizi;

il degrado urbano aggravato dal diffuso abusivismo edilizio.

I disservizi e le inefficienze rappresentati hanno determinato, in una popolazione già fortemente provata per l'endemica crisi economico-sociale, un senso di gravissimo distacco dalle istituzioni.

Premesso quanto sopra è da rilevare che le inadempienze del consiglio investono anche alcune sue competenze esclusive.

Lo statuto è stato approvato solo a seguito di diffida della prefettura e i regolamenti più importanti non risultano adottati.

Le nomine presso gli enti sono state quasi totalmente effettuate dal sindaco con propria ordinanza.

Gli strumenti per l'esercizio del potere di controllo sull'esecutivo non sono stati mai utilizzati.

Nessuna iniziativa significativa è stata assunta dal consiglio in merito alla annosa vicenda della legge n. 246/1989, meglio nota come «decreto Reggio».

Da quanto sopra risulta evidente una gestione del comune totalmente svincolata dal rispetto delle norme vigenti.

Si ritiene, pertanto, che il permanere del predetto consiglio sia di discredito alle istituzioni democratiche e potrebbe avere anche forti riflessi sul mantenimento dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento di quel consiglio comunale, con relazioni dell'8 e 19 agosto 1992 e, nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità richiesti dalla legge, ne ha disposto la sospensione con decreto n. 1939/92/Gab. del 31 luglio 1992.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate dal citato art. 39, comma 1, lettera *a*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Acqui Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Acqui Terme (Alessandria), a seguito delle dimissioni del sindaco che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo, così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Alessandria n. 1189/13.1/Gab. dell'8 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acqui Terme è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Zito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acqui Terme (Alessandria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 8 giugno 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 22 giugno, 6 e 31 luglio e 7 agosto 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Alessandria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma del S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla scioglimento del consiglio comunale di Acqui Terme (Alessandria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giovanni Zito.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4610

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1992

Scioglimento del consiglio comunale di Bisegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bisegna (L'Aquila), rinnovatosi nelle consultazioni elettorali del 7 e 8 giugno 1992, non ha provveduto, nei termini di legge, all'elezione del sindaco e della giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di L'Aquila n. 3839/Gab. del 27 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bisegna (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Polito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bisegna (L'Aquila), rinnovato con le consultazioni elettorali del 7 e 8 giugno 1992, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della mancata nomina del sindaco e della giunta.

Ed infatti il consiglio suddetto, dopo aver lasciato trascorrere i sessanta giorni utili previsti dall'art. 34, comma 2, della legge n. 142/90, ha emesso in data 8 agosto 1992, la delibera n. 38 con la quale ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, rigorosamente annullata dal Co.Re.Co. il 25 agosto 1992.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma del S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla scioglimento del consiglio comunale di Bisegna (L'Aquila) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Polito.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4611

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Brembate di Sopra

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Brembate di Sopra (Bergamo) a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bergamo n. 2236/13.2 Gab. del 31 luglio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brembate di Sopra (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Letizia Miglio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Brembate di Sopra (Bergamo), rinnovato nel maggio 1988, al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 28 luglio 1992.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brembate di Sopra (Bergamo) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Letizia Miglio.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1992

Scioglimento del consiglio comunale di Casaleone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casaleone (Verona), rinnovatosi nelle consultazioni elettorali del 7 e 8 giugno 1992, non ha provveduto, nei termini di legge, all'elezione del sindaco e della giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Verona n. 1033.13.12/Gab. del 12 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casaleone (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardino Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casaleone (Verona), rinnovato con le consultazioni elettorali del 7 e 8 giugno 1992, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della mancata nomina del sindaco e della giunta.

Ed infatti il consiglio suddetto, convocato per i giorni 19 e 26 giugno, 7 e 8 agosto 1992, si è dimostrato incapace di provvedere alla elezione del sindaco e della giunta.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma del S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casaleone (Verona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardino Mattia.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO.

92A4613

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Filogaso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Filogaso (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 2815/Gab. del 18 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Filogaso (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Alfonso Manfrida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Filogaso (Catanzaro), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2), dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto, lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Filogaso (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Alfonso Manfrida.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4614

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Locri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) a seguito delle dimissioni del sindaco e dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 1689/92/Gab. del 27 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Attilio Battaglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1992

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della dimissioni rassegnate dal sindaco e dai componenti la giunta in data 27 giugno 1992.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 21 luglio, 14 e 24 agosto 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Locri (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Attilio Battaglia.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4615

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Mortara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Mortara (Pavia), a seguito delle dimissioni del sindaco che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Pavia n. 1/3471//Gab. del 23 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mortara (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Camillo Andreana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1992

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mortara (Pavia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della dimissioni rassegnate dal sindaco in data 23 giugno 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 24 giugno, 18 e 21 agosto 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mortara (Pavia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Camillo Andreana.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4616

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° settembre 1992.

Rimozione dalle cariche di consiglieri del comune di Agrigento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che i signori Paolo Abbate, Giuseppe Catania, Giuseppe Gelardi, Pietro Macedonio, Alfonso Alonge, Calogero Analfino, Enzo Contino, Giovanni Roberto Di Mauro e Angelo Vullo, sono stati eletti consiglieri del comune di Agrigento nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed i primi quattro rivestono anche la carica di assessore dal 13 febbraio 1992;

Considerato che i predetti — ad eccezione di Giovanni Roberto Di Mauro cui è stata notificata informazione di garanzia, essendo lo stesso coperto da immunità parlamentare — sono stati raggiunti da ordine di custodia cautelare, emesso dal G.I.P. del tribunale di Agrigento in data 22 agosto 1992, per i reati di cui agli articoli 110, 81 cpv, 323 del codice penale;

Ritenuto che la posizione processuale dei medesimi si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle cariche elettive ricoperte e che la loro permanenza nel civico consesso espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento e determina allarme nella popolazione con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione dei sopracitati consiglieri;

Visto il decreto del prefetto di Agrigento del 26 agosto 1992 con il quale i predetti sono stati sospesi dalle cariche elettive;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

I signori Paolo Abbate, Giuseppe Catania, Giuseppe Gelardi, Pietro Macedonio, Alfonso Alonge, Calogero Analfino, Enzo Contino, Giovanni Roberto Di Mauro e Angelo Vullo sono rimossi dalle cariche elettive ricoperte nel comune di Agrigento.

Roma, 1° settembre 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

I signori Paolo Abbate, Giuseppe Catania, Giuseppe Gelardi, Pietro Macedonio, Alfonso Alonge, Calogero Analfino, Enzo Contino, Giovanni Roberto Di Mauro e Angelo Vullo sono stati eletti consiglieri del comune di Agrigento nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed i primi quattro, inoltre, rivestono la carica di assessore dal 13 febbraio 1992.

A seguito di indagini avviate dai competenti organi sul sistematico ricorso da parte del comune alla procedura della somma urgenza per l'esecuzione di opere pubbliche, i predetti consiglieri — fatta eccezione per l'on. Giovanni Roberto Di Mauro, già sindaco del predetto comune, cui è stata notificata informazione di garanzia in quanto coperto da immunità parlamentare — sono stati raggiunti, in data 22 agosto 1992, da ordine di custodia cautelare.

La tipologia dei reati contestati ai predetti amministratori (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici ed abuso d'ufficio per avere deliberato lavori con procedura di somma urgenza al fine di trarre il vantaggio non patrimoniale di incrementare la base elettorale) evidenziano il malcostume amministrativo e si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche di assessore e consigliere comunale nonché con le esigenze di decoro, dignità e prestigio proprie di dette cariche.

La presenza di detti amministratori all'interno degli organi rappresentativi del comune rischia quindi di compromettere la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Agrigento con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Agrigento, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con provvedimento n. 1722/GAB del 26 agosto 1992 ha disposto la sospensione degli amministratori in parola dalle rispettive cariche ricoperte.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione dei signori Paolo Abbate, Giuseppe Catania, Giuseppe Gelardi, Pietro Macedonio dalle cariche di consigliere comunale e assessore e dei signori Alfonso Alonge, Calogero Analfino, Enzo Contino, Giovanni Roberto Di Mauro e Angelo Vullo dalla carica di consigliere comunale del comune di Agrigento, essendosi verificata la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei suddetti amministratori.

Roma, 1° settembre 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A4555

DECRETO 21 settembre 1992.

Rimozione dalle cariche di consiglieri del comune di San Pietro Vernotico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che i signori Nicola Cucci e Claudio Lariccia, eletti consiglieri del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) nelle consultazioni amministrative del 12 maggio 1991, unitamente a numerosi altri componenti del citato consiglio, non più in carica, sono stati rinviati a giudizio il 26 maggio u.s., dal G.I.P. presso il locale tribunale per il delitto di cui agli articoli 100 e 324 del codice penale (concorso in interesse privato in atti d'ufficio);

Considerato che il succitato capo d'imputazione si riferisce all'adozione della deliberazione consiliare n. 130 del 1° luglio 1988 mediante la quale, revocando illegittimamente un'altra delibera del 1979, si trasformava in suolo edificabile un'area già destinata a verde agricolo speciale senza acquisire il preventivo, prescritto parere del competente assessorato regionale;

Ritenuto che un così radicale cambiamento d'indirizzo sia in relazione ai pesanti condizionamenti messi in atto dal noto pregiudicato ed esponente dell'organizzazione criminosa di tipo mafiosa denominata «Sacra corona unita» Antonio Screti;

Considerato che da indagini effettuate è emerso che i consiglieri Cucci Nicola e Lariccia Claudio hanno avuto stretti legami di amicizia con il predetto Screti;

Ritenuto, quindi, che la posizione processuale dei medesimi e tali strette relazioni di amicizia con lo Screti si pongano in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche di consigliere comunale e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica;

Considerato, dunque, che il comportamento degli stessi ha già determinato e continua a determinare uno stato di grave allarme sociale e di possibile turbativa dell'ordine pubblico, tenuto conto che la fitta rete di collegamenti posta in essere dallo Screti continua ad operare, pur essendo quest'ultimo in stato di detenzione, grazie all'attività di numerosi amici, parenti o comunque accoliti del clan;

Constatato, pertanto, che i predetti Cucci Nicola e Lariccia Claudio sono da ritenersi incompatibili con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui sono preposti;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione dei sopracitati consiglieri;

Visto il decreto del prefetto di Brindisi del 24 agosto 1992 con il quale i predetti sono stati sospesi dalle cariche elettive;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

I signori Nicola Cucci e Claudio Lariccia sono rimossi dalle cariche elettive ricoperte nel comune di San Pietro Vernotico.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

I signori Nicola Cucci e Claudio Lariccia, sono stati eletti consiglieri del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) nelle consultazioni amministrative del 12 maggio 1991.

I predetti, unitamente ad altri numerosi componenti del citato consiglio, non più in carica, sono stati rinviati a giudizio, il 26 maggio u.s., dal G.I.P. presso il locale tribunale, per il delitto di cui agli articoli 100 e 324 del codice penale (concorso in interesse privato in atti d'ufficio).

Sono accusati di aver preso interesse privato nella deliberazione consiliare n. 130 del 1° luglio 1988 mediante la quale, invocando illegittimamente un'altra deliberazione del 1979, si trasformava in suolo edificabile un'area già destinata a verde agricolo speciale senza aver acquisito il preventivo prescritto parere del competente assessorato regionale.

Si ritiene che, ad indurre ad un così radicale cambiamento d'indirizzo il consiglio comunale, siano stati i pesanti condizionamenti messi in atto dal noto pregiudicato Antonio Screti, con il quale i consiglieri in questione hanno avuto stretti legami di amicizia.

Lo Screti, nato a S. Pietro Vernotico l'8 giugno 1943 ed ivi residente, è esponente di spicco dell'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata «Sacra corona unita». Il predetto, tratto in arresto il 13 marzo 1991, è attualmente processato insieme ad altri ventotto membri della indicata organizzazione criminale.

A seguito della predetta illegittima deliberazione lo Screti concludeva un preliminare di acquisto immobiliare con Vittorio Spinola, proprietario di una parte dell'area interessata, versando un acconto in assegni di c/c della Cassa rurale ed artigianale di Cellino San Marco il cui direttore, Maci Angelo, è stato rimosso dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/1990, proprio in ragione dei suoi legami personali e particolari con lo Screti.

Si ritiene che la posizione processuale dei signori Nicola Cucci e Claudio Lariccia e le strette relazioni di amicizia con lo Screti, si pongano in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche di consigliere comunale e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica.

Il prefetto di Brindisi, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione degli amministratori in parola, in quanto autori di gravi e persistenti violazioni di legge che, per la loro tipologia, possono costituire pregiudizio per il mantenimento dell'ordine pubblico, ha formulato, con rapporti in data 24 agosto 1992, proposta per la adozione della suddetta misura di rigore e, con decreti in pari data, ha disposto la sospensione degli amministratori in parola dalle rispettive funzioni.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione dei signori Nicola Cucci e Claudio Lariccia, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei suddetti amministratori.

Roma, 18 settembre 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A4556

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 settembre 1992.

Definizione della condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374 «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV»;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 di detto decreto che dettano disposizioni in merito alle misure di custodia cautelare e di sospensione della pena nei confronti delle persone affette da infezione da HIV, allorché le stesse si trovino in una delle situazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione definite con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia;

Ritenuto di determinare, in attuazione di detta previsione, sulla base di parametri clinici e biologici oggettivi, le situazioni di incompatibilità di cui trattasi;

Sentita, al riguardo, la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS nelle sedute del 28 luglio e del 15 settembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

La condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV sussiste quando le stesse siano affette da AIDS conclamata, segnalata in base alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987, ovvero presentino, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi delle predette disposizioni, un deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari o inferiore a 100/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall'altro.

Art. 2.

Qualora la diagnosi di caso di AIDS o l'accertamento di deficit immunitario, di cui all'art. 1, risultino espressi da sanitari privati, le relative certificazioni sono convalidate, agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge richiamato nelle premesse, da una unità ospedaliera o universitaria di malattie infettive o da altra struttura ospedaliera pubblica tra quelle individuate dalla regione per l'assistenza agli ammalati di AIDS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 settembre 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A4618

DECRETO 30 settembre 1992.

Modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Considerato che può essere esteso l'impiego della *Amminosidina solfato* per volatili (escluse le ovaiole) anche per il trattamento della arizonosi e stafilococcosi modificando il tempo di sospensione;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante l'elenco di principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1992

p. *Il Ministro della sanità*
AZZOLINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

ALLEGATO

Al gruppo degli antibiotici, la voce *Amminosidina solfato*, per quanto riguarda i volatili (escluse le ovaiole) è modificata come segue:

Principio attivo 1	Specie e categorie di animali 2	Dose d'impiego 3	Indicazioni terapeutiche 4	Durata indicativa del trattamento 5	Tempo di interruzione 6	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato 7
Amminosodina solfato $C_{23}H_{45}N_5O_{14}4H_2SO_4$	Volatili (escluse le ovaiole)	280-600 mg/kg mangime 140-300 mg/lt acqua (20-25 mg/capo dose giornaliera)	Colibacillosi, salmonellosi, arizonosi stafilococcosi	3-5 giorni	7 giorni	200

92A4557

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1987, relativo alle disposizioni generali concernenti tutte le scuole di specializzazione;

Vista la nota 1987 del 29 agosto 1990 con la quale è stata richiesta la variazione alle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione degli studenti in possesso di titolo di studio accademico estero;

Vista la nota ministeriale n. 3805 del 20 dicembre 1990;

Vista la nota ministeriale n. 1216 del 12 aprile 1991 contenente il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla proposta suindicata;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 febbraio 1991;

Delibera:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari è modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 83 (ex 112), relativo alla normativa generale comune per tutte le scuole di specializzazione, viene abolito il quarto comma che recita:

«limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso», e viene sostituito da un nuovo comma che recita:

«I cittadini stranieri possono essere ammessi alla scuola di specializzazione qualora si trovino in possesso di un titolo accademico estero accettato dalle competenti autorità accademiche italiane, in quanto ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione a dette scuole, a quello richiesto dallo statuto della scuola».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 settembre 1991

Il rettore: CASULA

92A4547

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1987, relativo alle norme generali a tutte le scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 136 (norma transitoria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1988, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale con i due indirizzi:

a) chirurgia generale;

b) endocrinochirurgia,

ed in particolare l'art. 249 (ex 242), quarto comma;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia del 18 giugno 1990, del senato accademico del 12 settembre 1990 e del consiglio di amministrazione del 19 settembre 1990 concernenti l'aggiornamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale degli articoli 249 (ex 242) e 255 (ex 248), la soppressione all'art. 221 (ex 192) al n. 36 della denominazione «endocrinochirurgia» e la soppressione al capo XXXVII della dizione scuola di specializzazione in «endocrinochirurgia» con gli articoli da 496 (ex 265) a 507 (ex 276);

Visto il telefax del 1° ottobre 1991 con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso la nota del 25 settembre 1991 con allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione dell'11 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica statutaria proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Titolo IV, capo I, art. 221 (ex 192) al n. 36 la denominazione «endocrinochirurgia» è soppressa con il conseguente spostamento della numerazione;

Art. 2.

Il capo XXXVII e gli articoli da 496 (ex 265) a 507 (ex 276) relativi alla scuola di specializzazione in «endocrinochirurgia» sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

La scuola di specializzazione in «endocrinochirurgia», così come stabilito dall'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1987, già funzionante nell'Ateneo con il vecchio ordinamento è progressivamente disattivata.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 249 (ex 242) dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in chirurgia generale che recita:

«Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto»,
è sostituito da:
«Lo specializzando nella domanda di ammissione alla Scuola, dovrà indicare l'indirizzo prescelto».

Il quarto comma, rigo terzo dell'art. 249 (ex 242) che recita: «... determinato in trentadue (di cui due nell'indirizzo endocrinochirurgia) ...», è sostituito da: «... determinato in trentadue (di cui cinque nell'indirizzo endocrinochirurgia) ...»;

Art. 4. — L'art. 255 (ex 248) della predetta scuola, per quel che concerne i commi riguardanti: «reparti e divisioni», «ambulatori», «laboratori» va integralmente modificato e sostituito nel modo seguente:

«Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

Reparti e divisioni:

clinica chirurgica II (ospedale Garibaldi);
patologia chirurgica III (ospedale S. Luigi);
semeiotica chirurgica I e clinica chirurgica di pronto soccorso (ospedale Vittorio Emanuele);
seconda divisione di chirurgia - U.S.L. n. 35;
terza divisione di chirurgia - U.S.L. n. 35;
divisione chirurgica M. Ascoli e Tomaselli - U.S.L. n. 34;
quinta divisione chirurgica - U.S.L. n. 35;
divisione chirurgica ospedale civile Paternò - U.S.L. n. 31;
divisione chirurgica ospedale civile Biancavilla U.S.L. n. 32;

Ambulatori:

ambulatorio chirurgico (seconda clinica chirurgica ospedale Garibaldi);
ambulatorio urologico (seconda clinica chirurgica ospedale Garibaldi);
ambulatorio endoscopia digestiva (seconda clinica chirurgica ospedale Garibaldi);
ambulatorio chirurgico - semeiotica chirurgica prima e clinica chirurgica di pronto soccorso - ospedale Vittorio Emanuele;
ambulatorio urologico - semeiotica chirurgica prima e clinica chirurgica di pronto soccorso - ospedale Vittorio Emanuele;
ambulatorio ortopedico - clinica ortopedica, ospedale S. Marta;
ambulatorio chirurgia plastica - chirurgia plastica, ospedale Vittorio Emanuele;
ambulatorio chirurgico istituto patologia chirurgia III, ospedale S. Luigi;
ambulatorio endocrinochirurgia istituto patologico chirurgia III, ospedale S. Luigi;
ambulatorio endoscopia digestiva e nutrizione istituto patologico chirurgia III, ospedale S. Luigi;
ambulatorio chirurgia geriatrica - sem. chirurgica I, clinica p.s. O.V.E.
ambulatorio chirurgia endoscopia O.V.E.

Laboratori:

centro elaborazioni dati seconda clinica chirurgica, ospedale Garibaldi;
biblioteca medico chirurgia seconda clinica chirurgica, ospedale Garibaldi;
laboratorio chirurgia sperimentale seconda clinica chirurgica, ospedale Garibaldi;
laboratorio fisiopatologico chirurgia (elettromanometria e phmetria) seconda clinica chirurgica, ospedale Garibaldi;
laboratorio radiologia seconda clinica chirurgica, ospedale Garibaldi;
laboratorio ecografia seconda clinica chirurgica, ospedale Garibaldi;
laboratorio diagnostica vascolare semeiotologia chirurgia I e clinica chirurgica di pronto soccorso, ospedale Vittorio Emanuele;
laboratorio phamanometria - semeiotologia chirurgia I e clinica chirurgica di pronto soccorso O.V.E.;

laboratorio microchirurgia - semeiotologia chirurgia I e clinica chirurgica di pronto soccorso, ospedale Vittorio Emanuele;

centro elaborazione dati - semeiotologia chirurgia I e clinica chirurgica di pronto soccorso, ospedale Vittorio Emanuele;

biblioteca medico chirurgica patologia chirurgia I - semeiotologia chirurgica II e clinica chirurgica di pronto soccorso, ospedale Vittorio Emanuele;

laboratorio anatomia e istologia patologica istituto anatomia patologica - Università, via Biblioteca;

centro elaborazione dati patologia chirurgica III, ospedale S. Luigi;

biblioteca medico chirurgica patologia chirurgia III, ospedale S. Luigi;

laboratorio diagnostica vascolare patologia chirurgica III, ospedale S. Luigi.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 5 ottobre 1991

Il rettore: RODOLICO

92A4544

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 6 giugno 1989, del senato accademico del 28 giugno 1989 e del consiglio di amministrazione del 29 giugno 1989 per la trasformazione della scuola di specializzazione di diabetologia e malattie del ricambio in «seconda scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (istruzione universitaria - Ufficio II) del 23 giugno 1990, n. 1766 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 21 marzo 1990;

Vista la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia del 30 ottobre 1991, con la quale viene accolto il suggerimento del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Titolo IV, capo I, art. 227 (ex 192) al n. 23 la denominazione «diabetologia e malattie del ricambio» è soppressa e sostituita con la nuova denominazione «endocrinologia e malattie del ricambio II» il n. 21 muta la denominazione in «endocrinologia e malattie del ricambio I».

Il capo XXII prende la denominazione «prima scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio».

Art. 2.

Il capo XXIV e gli articoli da 398 (ex 275) a 404, relativi alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio sono soppressi e sostituiti con il seguente nuovo capo e nuovi articoli:

CAPO XXIV

Seconda scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 398. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia; la scuola si articola negli indirizzi di «endocrinologia», «malattie del ricambio e diabetologia».

La scuola rilascia i titoli di specialista in endocrinologia, indirizzo endocrinologia, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 399. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 400. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. Gli istituti che, in base a quanto deliberato dalla facoltà di medicina e chirurgia, contribuiscono con le loro strutture al funzionamento della scuola sono: 1) secondo istituto di patologia medica, cattedra di patologia medica seconda; 2) secondo istituto di patologia medica (ospedale Garibaldi), cattedra di malattie del ricambio; 3) istituto di clinica medica terza (ospedale Garibaldi), cattedra di clinica medica terza; 4) istituto di clinica medica terza (ospedale Garibaldi), cattedra di fisiopatologia del ricambio; 5) istituto di gerontologia e geriatria, cattedra di endocrinologia geriatrica (ospedale Cannizzaro).

Art. 401. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 402. — La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiologia endocrina generale;
b) fisiopatologia metabolica generale;
c) endocrinologia;
d) malattie del ricambio e diabetologia;
e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) metodologia clinica.

Art. 403. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatologia endocrina generale.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica generale.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica.
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
epidemiologia delle malattie endocrine e metaboliche;
progettazione ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica e intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:
metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 404. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

a) indirizzo in «endocrinologia»: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia»;

b) indirizzo in «malattie del ricambio e diabetologia»: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito indicato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo di azione degli ormoni	ore	40
patologia recettoriale	»	30
patologia della trasduzione del messaggio	»	20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina	»	85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica	»	85

Epidemiologia e statistica (principi di informatica) (ore 60):

principi di informatica	»	30
inglese scientifico	»	30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica	»	40
patologia clinica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna	ore	30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo	»	30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina generale	»	100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica generale	»	100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica	»	25
progettazione ricerche cliniche	»	15

Metodologia clinica o di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica	ore	40
patologia clinica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	200
immunoendocrinologia	»	50

Malattie del ricambio (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	60
epidemiologia della patologia metabolica	»	20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia della riproduzione	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	170
endocrinologia oncologica	»	30
endocrinologia dell'età evolutiva	»	50

Malattie del ricambio (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
diabetologia	»	60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva	»	20
sessuologia	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	130
endocrinologia ginecologica	»	50
endocrinologia geriatrica	»	40
cronoendocrinologia	»	30

Malattie del ricambio (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
diabetologia e nutrizione	»	30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza ..... ore 20
urologia andrologica .... » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna............ » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie .... ore 60
immunoendocrinologia .... » 20

Malattie del ricambio (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio .... » 150
diabetologia .... » 100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia della riproduzione... » 20
urologia andrologica .... » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna............ » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie .... ore 20
endocrinologia oncologica ...... » 20
endocrinologia ginecologica ..... » 20
cronoendocrinologia........... » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio .... » 50
diabetologia .... » 100
dietologia e nutrizione .... » 50
epidemiologia della patologia metabolica...................... » 50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva..... » 20
sessuologia .... » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna............. » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva... ore 50
endocrinologia geriatrica .... » 30

Malattie del ricambio (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio .... ore 90
diabetologia .... » 90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva .... » 50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete ..... » 20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza ..... » 20
urologia andrologica .... » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna............ » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 405. — Durante i cinque anni di corso e richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) secondo istituto di patologia medica, cattedra di patologia medica (reparto di degenza, ambulatorio, laboratorio);

2) divisione di medicina generale, ospedale di Biancavilla, Biancavilla (Catania), USL n. 32;

3) divisione di medicina generale, ospedale di Adrano, Adrano (Catania), USL n. 32;

4) seconda divisione di medicina generale, ospedale Vittorio Emanuele, (Catania), USL n. 35;

5) seconda divisione di medicina generale, ospedale Garibaldi, (Catania), USL n. 34;

6) divisione di endocrinologia, ospedale Gravina, Caltagirone (Catania), USL n. 29;

7) prima divisione di medicina generale, ospedale Vittorio Emanuele, (Catania), USL n. 35;

8) divisione di medicina generale, ospedale civile di Randazzo, Randazzo (Catania), USL n. 29;

9) divisione di medicina generale, ospedale di Avola, Avola, USL n. 35;

10) servizio di malattie del metabolismo (ambulatorio e laboratorio), cattedra di fisiopatologia del ricambio, c/o istituto di clinica medica III, presidio ospedaliero Garibaldi, Catania;

11) servizio di diabetologia (ambulatorio e laboratorio), cattedra di endocrinologia geriatrica, presidio ospedaliero Cannizzaro, Catania.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 14 febbraio 1992

Il rettore: RODOLICO

92A4545

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 31 agosto 1992.

Rettifica al decreto rettorale 2 maggio 1992 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991;

Visto il verbale della facoltà di medicina e chirurgia del 25 settembre 1991 e l'allegata scheda di rilevamento risorse relativa alla scuola di specializzazione in medicina interna;

Visto il decreto rettorale n. 551 del 2 maggio 1992 nel quale è stato erroneamente riportato il numero di cinque posti per anno anziché quindici per anno;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il citato decreto rettorale n. 551 del 2 maggio 1992;

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza per l'emissione del decreto di rettifica al fine di permettere la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 1992;

Decreta:

Art. 339. — L'ultimo comma è rettificato nel senso che i posti della scuola di specializzazione in medicina interna si intendono quindici per ciascun anno di corso anziché cinque per un totale di settantacinque specializzandi anziché venticinque.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica degli organi competenti.

Firenze, 31 agosto 1992

Il pro-rettore: ZAMPI

92A4543

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze in data 22 maggio 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'11 ottobre 1991;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 302 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale è soppresso e, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli che seguono, sostituito dai seguenti:

Art. 302. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 303. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero di iscritti determinato in nove per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 304. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale.

Art. 305. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:
ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 306. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica, nonché il tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale:
fisipatologia generale;
informatica;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica.

Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica.

Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione.

Chirurgia generale:
chirurgia generale.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio:
anatomia patologica;
semeiotica strumentale.

Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica.

Fisiopatologia speciale:
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

Chirurgia generale:
chirurgia generale.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio:
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

Tecnica operatoria:
tecniche operatorie.

Chirurgia generale.
chirurgia generale:

Chirurgia speciale:
endocrinochirurgia.

4° Anno:

Tecnica operatoria:
tecniche operatorie.

Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia geriatrica.

Chirurgia speciale:
ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica.

5° Anno:

Propedeutica generale:
medicina legale.

Tecnica operatoria:
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica.

Chirurgia speciale:
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 307. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

unità operative universitarie di chirurgia generale e loro ambulatori e laboratori;

unità operativa chirurgia pediatrica U.S.L. n. 10/E ed annessi laboratori ed ambulatori.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 4 settembre 1992

Il pro-rettore: ZAMPI

92A4548

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 10 agosto 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 aprile 1991, sulla proposta di modifica di statuto avanzato dalla facoltà di economia e commercio;

Viste le deliberazioni di adeguamento al predetto parere del Consiglio universitario nazionale, adottate dagli organi accademici;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso;

Nell'art. 44 dello statuto dell'Università di Messina, relativo al corso di laurea in economia e commercio, vengono aggiunti all'elenco degli insegnamenti complementari, i seguenti nuovi insegnamenti:

diritto scolastico, economia del turismo, geografia urbana e territoriale, diritto delle imprese e delle società commerciali, diritto d'autore, diritto del mercato finanziario, diritto commerciale europeo, finanza aziendale, programmazione e controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 10 agosto 1992

Il rettore: SILVANO D'ALCONTRES

92A4546

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 9 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le conformi delibere del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'11 dicembre 1991, con le quali sono state proposte le modifiche di statuto riguardanti l'ampliamento dell'organico dei posti di professore universitario di ruolo della prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 17 febbraio 1992;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 14 febbraio 1992;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 30 luglio 1992, prot. n. 2700, in merito all'ampliamento dell'organico dei posti di professore universitario di ruolo della prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella tabella 1 (art. 37), concernente i posti di professore universitario di ruolo della prima fascia, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di economia e commercio è modificato da trentadue + uno convenzionato a quarantadue + uno convenzionato.

Art. 2.

Nella tabella 2 (art. 37), concernente i posti di professore universitario di ruolo della seconda fascia, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di economia e commercio è modificato da settantaquattro a novantaquattro.

Art. 3.

Nella tabella 4 (art. 47), concernente i posti di ricercatore, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di economia e commercio è modificato da novantatre a centotre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 settembre 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A4564

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 18 febbraio 1992;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del giorno 26 maggio 1992;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti di cui sopra è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 55 dello statuto relativo al corso di laurea in fisica è soppresso e sostituito dal seguente:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 55. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha la durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica della materia;

indirizzo di fisica applicata;

indirizzo didattico e di storia della fisica;

indirizzo teorico generale;

indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

1° Anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazione di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

2° Anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea. Il corso di meccanica razionale con elementi di meccanica statistica dovrà contenere argomenti di meccanica analitica e una introduttiva conoscenza degli ensemble microcanonico, canonico e grancanonico.

3° Anno:

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Per consentire ai consigli di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Lo studente potrà, all'atto della iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto. I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi. I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13), 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante. I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e con III, essi constano di corsi distinti e con esami distinti. I corsi, differenziati per vari indirizzi, al quarto anno sono i seguenti:

INDIRIZZO DI FISICA DELLA MATERIA:

15) annuale a scelta tra:

fisica dello stato solido;

fisica dei fluidi;

fisica dei plasmi;

fisica atomica;

ottica quantistica;

16) annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica della materia;

laboratorio di ottica quantistica;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

INDIRIZZO DI FISICA APPLICATA:

15) annuale a scelta tra:

laboratorio di tecnologie fisiche;

laboratorio di strumentazioni fisiche;

16) annuale a scelta tra:

fisica degli acceleratori;

fisica dei materiali;

fisica dei dispositivi elettronici;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

INDIRIZZO DIDATTICO E DI STORIA DELLA FISICA:

15) annuale a scelta tra:

complementi di fisica;

fisica superiore;

fisica degli acceleratori;

16) annuale a scelta tra:

preparazione di esperienze didattiche;

laboratorio di strumentazioni fisiche;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

INDIRIZZO TEORICO GENERALE:

15) annuale a scelta tra:

fisica teorica;

fisica superiore;

fisica teorica applicata;

16) annuale a scelta tra:

meccanica statistica;

fisica dei sistemi dinamici;

teoria dei sistemi a molti corpi;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

INDIRIZZO DI GEOFISICA E FISICA DELL'AMBIENTE:

15) annuale a scelta tra geofisica:

fisica dell'atmosfera;

fisica dell'ambiente;

16) annuale a scelta tra:

laboratorio di geofisica;

laboratorio di fisica dell'ambiente;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea. Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale. Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito nel quarto anno. In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno dei semestrali del quarto anno; al quarto anno per gli indirizzi di fisica della materia, fisica applicata, didattico e storia della fisica, geofisica e fisica dell'ambiente, almeno una delle materie complementari deve essere di tipo teorico formativo; per l'indirizzo teorico generale almeno uno dei corsi complementari a scelta deve avere contenuto fenomenologico-sperimentale.

PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI.

Potranno iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e analisi matematica I e II.

Potranno iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami.

Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami.

Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire anche la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

ESAME DI LAUREA.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta mezione soltanto nella carriera scolastica.

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI CORSI COMPLEMENTARI

Gruppo A01:

algebra;

algebra superiore;

geometria differenziale;

geometria superiore;

istituzioni di geometria superiore;

logica matematica;

teoria dei gruppi;

topologia.

Grupo A02:

analisi funzionale;

analisi superiore;

statistica matematica;

teoria delle funzioni.

Gruppo A03:

fisica matematica;

istituzioni di fisica matematica;

magnetofluidodinamica;

meccanica dei continui;

meccanica dei fluidi (limitatamente a: scienze matematiche, fisiche e naturali);

meccanica non lineare;

meccanica superiore;

teorie relativistiche.

Gruppo A04:

analisi numerica;
calcoli numerici e grafici;
calcolo operativo;
cibernetica;
cibernetica e teoria della informazione.

Gruppo A05:

macchine calcolatrici;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Gruppo A06:

ricerca operativa.

Gruppo B01:

acquisizione ed analisi dei segnali;
analisi ed eleborazione dei segnali;
complementi di fisica generale;
didattica della fisica;
effetti biologici delle radiazioni;
elettronica;
fisica degli ecosistemi;
fisica dei sistemi biologici;
fisica del mare;
fisica medica;
fisica nucleare applicata alla medicina;
fisica sanitaria;
fisica superiore;
fondamenti della fisica;
metodi di osservazione e misura;
metodi fisici per la biologia;
metodi informatici della fisica;
metodologie fisiche nella archeologia e nell'arte;
metrologia;
microscopia elettronica;
onde elettromagnetiche;
preparazione di esperienze didattiche;
storia della fisica;
storia della scienza e della tecnica;
strumentazione di fisica medica (laboratorio);
strumentazione fisica e impianti;
tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica;
tecniche diagnostiche per immagini;
tecniche elettroniche per la fisica;
termodinamica.

Gruppo B02:

applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
complementi di fisica teorica;
complementi di meccanica statistica;
elettrodinamica;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica relativistica;
fisica statistica;
fisica teorica;
fisica teorica applicata;
istituzioni di meccanica quantistica;
logica quantistica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica statistica di non equilibrio;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi matematici per la geofisica;
metodi numerici della fisica;
metodi probabilistici della fisica;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi e dei molticorpi;
teoria delle forze nucleari;
teoria dello stato solido;
teoria quantistica dei campi;
teoria quantistica dei solidi;
teorie quantistiche.

Gruppo B03:

acustica;
complementi di fisica del plasma;
complementi di ottica;
complementi di ottica quantistica;
componenti elettronici;
conduzione elettrica dei gas;
diffrazione e spettroscopia neutronica;
diffrazione dei raggi X;
elettronica quantistica;
fisica atomica;
fisica biologica;
fisica degli aerosol;
fisica degli stati condensati;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei fenomeni corporativi e delle transazioni di fase;
fisica dei films sottili;
fisica dei fluidi;
fisica dei laser;

fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi disordinati;
fisica della materia biologica;
fisica delle basse temperature;
fisica delle macromolecole;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica molecolare impiantazione ionica;
luce di sincrotone;
microelettronica;
ottica;
ottica elettronica;
ottica non lineare;
ottica quantistica;
proprietà magnetiche della materia;
spettroscopia atomica e molecolare;
spettroscopia a radiofrequenze e microonde;
spettroscopia dello stato solido;
struttura della materia biologica;
superconduttività;
tecnica del vuoto;
termodinamica di non equilibrio.

Gruppo B04:
acceleratori di particelle;
fisica dei neutroni;
fisica del reattore nucleare;
fisica delle interazioni elettrodeboli;
fisica delle interazioni forti;
fisica delle particelle elementari;
fisica delle radiazioni;
fisica nucleare;
fisica sperimentale delle particelle elementari;
fisica subnucleare;
metodi e tecniche nucleari;
particelle ad altissima energia;
radioattività;
radioprotezione;
reazioni nucleari;
spettroscopia nucleare;
struttura e spettroscopia degli adroni;
teoria dei reattori nucleari;
teoria delle interazioni fondamentali;
teoria di gauge in fisica subnucleare.

Gruppo B05:
astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica del plasma;
astrofisica relativistica;
astrofisica spaziale;
astrofisica teorica;
astrometria;
astronomia infrarossa;
astronomia X e gamma;
complementi di astronomia;
cosmologia;
cosmologia teorica;
elaborazione dei dati astronomici;
elettrodinamica cosmica;
fisica dei pianeti;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica del campo gravitazionale;
fisica del mezzo interstellare;
fisica del sistema solare;
fisica della gravitazione;
fisica delle galassie;
fisica dello spazio;
fisica solare;
fisica stellare;
istituzioni di astrofisica;
meccanica celeste;
ottica astronomica;
radioastronomia;
radiazione cosmica;
relatività;
spettroscopia astronomica;
statistica stellare;
storia dell'astronomia;
tecniche astrofisiche;
tecniche astronomiche;
tecniche di fisica dello spazio;
teoria della gravitazione.

Gruppo C02:
chimica fisica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica teorica;
elettrochimica;
spettroscopia.

Gruppo C04:
chimica delle macromolecole.

Gruppo D03:
mineralogia.

Gruppo D04:
climatologia e meteorologia;
complementi di geofisica;
fisica ambientale;
fisica del vulcanismo;
fisica dell'atmosfera;
fisica della ionosfera;
fisica della terra solida;
fisica terrestre;
geodesia;
geofisica;
geologia;
geologia strutturale;
meteorologia;
meteorologia oceanografica;
meteorologia sinottica e previsioni del tempo;
micrometeorologia e meteorologia;
misure fisiche dell'ambiente;
oceanografia;
oceanografia costiera;
oceanografia fisica;
previsioni meteorologiche numeriche;
sismologia;
sismologia teorica;
telerilevamento dell'atmosfera;
vulcanologia.

Gruppo E03:
biologia generale.

Gruppo E04:
biologia molecolare;
fisiologia generale.

Gruppo E05:
biochimica;
chimica biologica;
genetica.

Gruppo E10:
biofisica.

Gruppo I03:
fluidodinamica.

Gruppo I05:
fisica tecnica.

Gruppo I21:
elettronica applicata.

Gruppo M07:
epistemologia e metodologia;
filosofia della scienza.

Gruppo M09:
pedagogia.

Gruppo M10:
psicologia cognitiva.

Sono considerati insegnamenti complementari a scelta, oltre a quelli riportati nell'allegato *A*, anche quelli indicati negli indirizzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 28 luglio 1992

Il rettore: VELLANI

92A4529

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alla deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II del 29 gennaio 1991; del senato accademico del 17 maggio 1991; del consiglio di amministrazione del 10 giugno 1991;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 settembre 1991;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 1115 a 1122, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 1115. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché per gli indirizzi di patologia clinica (indirizzo generale e direttivo ed immunoematologico), le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 1118, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo; specialista in patologia clinica, indirizzo immunoematologico e specialista in patologia clinica, indirizzo tecnico.

Art. 1116. — La scuola ha la durata:

di cinque anni per il conseguimento del titolo di specialista in patologia clinica - indirizzo generale e direttivo e in patologia clinica - indirizzo immunoematologico;

di quattro anni per il conseguimento del titolo di specialista in patologia clinica - indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti così determinato:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo ed indirizzo immunoematologico posti dieci per ciascun anno di corso per un totale di cinquanta specializzandi;

b) patologia clinica - indirizzo tecnico posti dieci per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi;

Art. 1117. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia e il dipartimento di biologia e patologia cellulare e molecolare.

Art. 1118. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico: i laureati in medicina e chirurgia;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica e chimica e tecnologia farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto che per l'indirizzo tecnico.

Art. 1119. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;

b) metodologia generale di laboratorio;

c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

l) tecnica e diagnostica immunoematologica;

m) organizzazione e metodologia immunotrasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

n) tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche;

o) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

p) tecniche di indagine di fisiopatologia;

q) tecniche immunologiche;

r) tecniche di indagini genetiche e molecolari;

s) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 1120. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;

organizzazione e gestione del laboratorio di patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi;

standardizzazione e controllo dei metodi;

radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;

metodologia biochimica;

tecniche di microscopia ottica ed elettronica;

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica sistematica umana;

analisi biochimico-cliniche;

biochimica clinica;

enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;

diagnostica parassitologica e micologica;

microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;

oncologia;

fisiopatologia endocrina;

fisiopatologia generale e speciale;

patologia cellulare e tessutale;

patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;

patologia genetica;

biochimica patologica;

patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;

citopatologia e citogenetica;

biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecnica e diagnostica immunoematologica:

diagnostica ematologica ed immunoematologia.

m) Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale:

fisiopatologia del sangue;

organizzazione e gestione del servizio immunotrasfusionale;

informatica applicata al laboratorio immunotrasfusionale;

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

n) Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche:

biochimica applicata;

tecniche chimiche e biochimiche applicate;

tecniche enzimatiche.

o) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:

microbiologia applicata;

tecnica diagnostica microbiologica e virologica;

tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

p) Tecniche di indagine di fisiopatologia:

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

q) Tecniche immunologiche:

immunologia generale;

tecniche immunologiche e immunoematologiche.

r) Tecniche di indagini genetiche e molecolari:

tecniche di diagnostica e di patologia molecolare.

s) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:

tecniche di diagnostica citopatologica;

tecniche di analisi morfologiche;

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 1121. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia, statistica e statistica medica (ore 80):

statistica medica;

organizzazione e gestione del laboratorio di patologia clinica.

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali I;

metodologia biochimica.

Chimica e biochimica clinica (ore 80):

chimica biologica;

biochimica sistematica umana.

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

patologia generale I

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia I.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):

standardizzazione e controllo dei metodi;

radioprotezioni.

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):

tecniche analitiche generali II;

metodologia biochimica II.

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche I.

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):

diagnostica microbiologica e virologica.

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):

patologia generale II.

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):

immunoematologia I.

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia molecolare I;

biochimica patologica.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

citochimica e citoenzimologia;

citopatologia e citogenetica I.

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

metodologia dei prelievi.

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica.

Chimica e biochimica clinica (ore 70):

analisi biochimico-cliniche II;

biochimica clinica.

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologia II.

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina;

fisiopatologia generale e speciale I.

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):

immunopatologia I;

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia molecolare II;

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture;

citopatologia e citogenetica II.

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semiautomatici ed automatici di analisi di laboratorio I.

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III;

enzimologia.

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica.

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II.

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia II;

immunoematologia II;

immunopatologia II.

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo;

patologia genetica.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Patologia clinica - indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semiautomatici ed automatici di analisi di laboratorio II.

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-clinica IV.

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia;

patologia cellulare e tessutale;

patologia clinica speciale.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica - indirizzo immunoematologico:

Metodologia generale di laboratorio (ore 50):

metodologia dei prelievi.

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica.

Chimica e biochimica clinica (ore 30):

enzimologia.

Patologia generale e fisiopatologia (ore 50):

fisiopatologia generale e speciale.

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 160):

immunologia;

immunoematologia;

immunogenetica.

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 60):

fisiopatologia del sangue.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica - indirizzo immunoematologico:

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 140):

immunoematologia;

immunopatologia;

immunogenetica.

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 140):

diagnostica ematologica ed immunoematologica I.

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 120):

fisiopatologia del sangue;

informatica applicata al laboratorio immunotrasfusionale.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Patologia clinica - indirizzo immunoematologico:

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):

diagnostica ematologica ed immunoematologica II.

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 240):

organizzazione e gestione del servizio immunotrasfusionale;

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

microbiologia e virologia applicata.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica;

sistemi semiautomatici ed automatici di analisi di laboratorio I.

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I;

tecniche chimiche e biochimiche applicate.

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata;

tecnica diagnostica microbiologica e virologica.

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale.

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

Tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale;

tecniche immunologiche e immunoematologiche.

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semiautomatici ed automatici di analisi di laboratorio II.

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II;

tecniche enzimatiche.

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche.

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica e di patologia molecolare.

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica;

tecniche di analisi morfologiche.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1122. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei servizi speciali e nei laboratori di ricerca afferenti all'area di medicina di laboratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 novembre 1991

Il rettore: CILIBERTO

92A4549

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 7 agosto 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale 15 gennaio 1991 con il quale venne istituita la facoltà di scienze politiche presso l'Università degli studi di Palermo;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 5 ottobre 1990, senato accademico seduta del 16 ottobre 1990, consiglio di amministrazione seduta del 17 ottobre 1990);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Palermo è modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 18 vengono inclusi fra gli insegnamenti complementari le seguenti discipline:

1) Diritto finanziario;

2) Dottrina dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 7 agosto 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A4574

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 4 aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 257, concernente la scuola di perfezionamento in archeologia, è soppresso.

Art. 2.

Nell'art. 185, concernente le norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione e l'elenco delle medesime è inserita la scuola di specializzazione in archeologia.

Art. 3.

Il soppresso art. 257 è sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 257. — È istituita presso l'Università degli studi di Padova la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio archeologico nazionale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

1) archeologia preistorica e protostorica;

2) archeologia classica;

3) archeologia tardo antica e medievale;

4) archeologia orientale.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

All'attuazione delle attività didattiche provvedono la facoltà di lettere e filosofia, i dipartimenti di scienze dell'antichità e di arti visive e musica e, se necessario, relativamente ad aree culturali specifiche, le facoltà di agraria, giurisprudenza, ingegneria, magistero e scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il bando di ammissione indica gli indirizzi attivati.

Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;

b) in una prova pratica o sul terreno o su riproduzioni fotografiche o su originali;

c) in una prova orale sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere a scelta tra francese, inglese e tedesca.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere, in materie letterarie, nonché i laureati in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico) e in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592, a quelli richiesti al comma precedente.

Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;

2) archeometria;

3) bioarcheologia;

4) elementi di informatica;

5) esegesi delle fonti letterarie;

6) metodologia e tecnica dello scavo;

7) metrologia antica;

8) museologia e museografia;

9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

10) teorie e tecniche del restauro;

11) topografia antica;

12) disegno e rilievo;

13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:

1) archeologia e antichità celtiche;

2) archeologia e antichità egee;

3) archeologia e antichità sarde;

4) ecologia preistorica;

5) paleontologia del Quaternario;

6) paleontologia umana;

7) paletnologia;

8) preistoria e protostoria dell'Africa;

9) preistoria e protostoria dell'Asia;

10) preistoria e protostoria europea;

11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente;

12) preistoria e protostoria delle Venezie.

C) Area dell'archeologia classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca;

2) archeologia e storia dell'arte romana;

3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;

4) archeologia fenicia e punica;

5) archeologia dell'Italia preromana;

6) archeologia delle province romane;

7) archeologia e antichità teatrali;

8) epigrafia e antichità greche e romane;

9) etruscologia;

10) numismatica greca e romana;

11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana;

12) archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;

13) archeologia umanistica e storia dell'archeologia;

14) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;

15) topografia dell'Italia antica;

16) archeologia delle Venezie;

17) archeologia dell'Africa romana.

D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:

1) archeologia tardo-antica e alto medievale;

2) archeologia e storia dell'arte medievale;

3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;

4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;

5) archeologia e storia dell'arte islamica,

6) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;

7) numismatica e sfragistica medievali;

8) paleografia e diplomatica;

9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;

10) storia della città e del territorio.

E) Area dell'archeologia orientale:

A. *Curriculum* egittologico-africanistico:

antichità copte;

antichità sudanesi ovvero antichità nubiane;

archeologia ed antichità etiopiche;

archeologia egiziana;

** archeologia e storia dell'arte greca e romana;

egittologia;

papirologia;

preistoria e protostoria dell'Africa.

B. *Curriculum* Vicino-Orientale:

archeologia del Vicino Oriente ovvero archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;

archeologia fenicio-punica;

* archeologia partico-sasanide;

* archeologia e storia dell'arte iranica;

assirologia;

ittitologia;

* preistoria e protostoria dell'Asia ovvero protostoria euroasiatica.

C. *Curriculum* indo-iranico:

* archeologia partico-sasanide;

* archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

* archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale;

archeologia e storia dell'arte dell'India;

** archeologia e storia dell'arte greca e romana;

* archeologia e storia dell'arte iranica;

epigrafia indiana;

epigrafia iranica;

numismatica indo-iranica;

* preistoria e protostoria dell'Asia ovvero protostoria euroasiatica.

---

* Comune ad altro *curriculum* o ad altri *curricula*.

** Comune ad altro indirizzo.

D. *Curriculum* estremo-orientale:

archeologia e storia dell'arte cinese;

archeologia e storia dell'arte coreana;

* archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

* archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

archeologia e storia dell'arte giapponese;

numismatica estremo-orientale;

* preistoria e protostoria dell'Asia ovvero protostoria euroasiatica.

E. *Curriculum* islamico:

** archeologia medioevale;

* archeologia partico-sasanide;

archeologia e storia dell'arte musulmana;

epigrafia islamica;

numismatica islamica;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte copta.

F. Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) estimo;

3) legislazione dei beni culturali;

4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;

5) legislazione urbanistica.

Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline dell'area di due differenti aree di diversa specializzazione;

uno (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti da discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a secondo le specifiche esigenze dei piani di studio. L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire tra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

* Comune ad altro *curriculum* o ad altri *curricula*.
** Comune ad altro indirizzo.

I corsi potranno essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo.

Il modulo è affidato ad un docente che, oltre che a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere.

Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola, d'intesa con le competenti autorità.

La frequenza alle lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 4 aprile 1992

Il pro-rettore: MILANESI

92A4569

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 luglio 1992 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Renato Di Gianni, console onorario della Repubblica di El Salvador a Napoli;

Oreste Accornero, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Torino;

Francesco Cristina, console onorario della Repubblica del Gambia a Milano;

Roberto Tomasini, console onorario di Guinea-Bissau a Roma;

Enrico Martellini, console onorario della Repubblica del Panama a Firenze;

Paolo Cermellini, console onorario della Repubblica del Panama a Torino;

Paolo Rossi Chauvenet, console onorario della Repubblica del Perù a Padova;

Carlo Piacenza, console onorario della Repubblica del Perù a Torino;

Claudio A. Pantarotto, console onorario della Repubblica dell'Ecuador a Milano;

Ernesto Vitetti Coe, console onorario della Repubblica dell'Ecuador a Roma;

Azelio Renzacci, console onorario della Repubblica di Malta a Perugia;

Lamberto C. Federici, console onorario della Repubblica di Malta a Bologna;

Mario Vagnola, console onorario della Repubblica di Malta a Savona;

Alessandro Olivetti, console onorario della Repubblica di Turchia a Venezia;

Dario Samer, console generale onorario della Repubblica di Turchia a Trieste;

Luciano Ferretti, console onorario della Repubblica del Senegal a Napoli;

Bruno Gallo, console onorario di Spagna a Bari;

Adalberto Chiarello, console onorario del Sud Africa a Torino;

Carlo Trevisan, console onorario della Repubblica del Sud Africa a Venezia;

Arthur Garbutt, console onorario della Repubblica del Sud Africa a Messina;

Riccardo Sarra, console onorario della Repubblica del Sud Africa a Firenze;

Piergiovanni Ramasco Vittor, console onorario della Repubblica del Guatemala a Torino;

Paolo Orsi, console onorario della Repubblica del Guatemala a Genova;

Luciano Garzelli, console onorario della Repubblica del Guatemala a Milano;

Giorgio Fanfani, console onorario del Regno di Danimarca a Livorno;

Massimo Fragola, console onorario della Repubblica del Guatemala a Napoli;

Paolo Turiaco, console onorario della Repubblica Federale di Germania a Messina;

Luigi Rogantini, console onorario della Repubblica di San Marino a Firenze;

Giuseppe Testa, console onorario della Repubblica di Indonesia a Napoli;

Augusto Spaggiari, console onorario del Principato di Monaco a Bologna;

Emmanuele Bruno, console onorario del Principato di Monaco a Palermo;

Vittorio Barosio, console onorario del Principato di Monaco a Torino;

Francesco Olivieri, console onorario del Granducato di Lussemburgo a Firenze;

Antonio Cosenz, console onorario del Granducato di Lussemburgo a Palermo;

Giuseppe Gasparini, console onorario della Repubblica di Haiti a Genova.

92A4552

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Marche e Campania

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 92 00753 del 24 settembre 1992

REGIONE MARCHE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Ancona: pioggie alluvionali dal 23 novembre 1991 al 24 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelfidardo, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Loreto, Monte San Vito, Montemarciano, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Staffolo.

Ascoli Piceno: pioggie alluvionali dal 23 novembre 1991 al 24 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Altidona, Campofilone, Carassai, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottammare, Magliano di Tenna, Massignano, Montalto delle Marche, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Montedinove, Montefalcone Appennino, Monteforte dell'Aso, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Montelparo, Monterubbiano, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano.

Macerata: pioggie alluvionali del 24 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Apiro, Bolognola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Corridonia, Fiuminata, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Martino, Montefano, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Sant'Angelo in Pontano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti.

Pesaro: pioggie alluvionali dal 23 novembre 1991 al 24 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Isola del Piano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mombaroccio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montelabbate, Novafeltria, Peglio, Pergola, Pesaro, Piobbico, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Serrungarina, Tavullia, Urbania, Urbino.

Decreto ministeriale n. 92/00754 del 24 settembre 1992

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture interaziendali)

Salerno: pioggie persistenti dal 14 novembre 1991 al 24 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Auletta, Battipaglia, Bellosguardo, Buonabitacolo, Campagna, Capaccio, Casalbuono, Castel San Lorenzo, Contursi Terme, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Ottati, Palomonte, Postiglione, Roccadaspide, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre.

Le regioni Marche e Campania ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni e integrazioni.

92A4577

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 7 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1992, registro n. 13 Industria, foglio n. 231, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo viene autorizzata ad acquistare dal Centro affari e convegni S.r.l., al prezzo di lire 1.560.000.000, il fabbricato poligonale sito in Arezzo, da destinare a sede del laboratorio di analisi chimiche per l'oreficeria gestito dall'azienda speciale S.A.G.O.R.

92A4575

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 22 settembre 1992 relativi alla emissione di B.O.T. fissata per il 30 settembre 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 dicembre 1992 è di L. 95,96, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 30 marzo 1993 è di L. 91,88 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 settembre 1993 è di L. 85,35, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A4629

Cambi giornalieri dei giorni 6 e 7 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 6 ottobre 1992

Dollaro USA	1318,19
ECU	1794,72
Marco tedesco	927 --
Franco francese	273,06
Lira sterlina	2263,99
Fiorino olandese	823,35
Franco belga	44,96
Peseta spagnola	12,973
Corona danese	238,63
Lira irlandese	2430,08
Dracma greca	7,131
Escudo portoghese	10,420
Dollaro canadese	1054,13
Yen giapponese	11,017
Franco svizzero	1060,66
Scellino austriaco	131,77
Corona norvegese	225,95
Corona svedese	243,88
Marco finlandese	291,57
Dollaro australiano	950,02

Cambi del giorno 7 ottobre 1992

Dollaro USA	1318,85
ECU	1797,59
Marco tedesco	926,48
Franco francese	272,94
Lira sterlina	2276,34
Fiorino olandese	822,94
Franco belga	44,97
Peseta spagnola	12,972
Corona danese	238,73
Lira irlandese	2429,85
Dracma greca	7,128
Escudo portoghese	10,455
Dollaro canadese	1060,60
Yen giapponese	11,016
Franco svizzero	1058,47
Scellino austriaco	131,70
Corona norvegese	226,20
Corona svedese	244,44
Marco finlandese	291,14
Dollaro australiano	949,18

92A4632 - 92A4633

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 concernente: «Scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Mazara». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1992)

Nella relazione del Ministro dell'interno pubblicata in allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 16, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«Il comune, inoltre, sembra aver privilegiato i rapporti con persone che gravitano nell'orbita della locale malavita, come dimostrano sia l'acquisizione in locazione di un immobile di proprietà di Irma Sansone, moglie di Antonino Messina — attualmente latitante per essersi sottratto ad un mandato di cattura per associazione per delinquere di stampo mafioso — sia l'attribuzione della fornitura del servizio di approvvigionamento idrico all'impresa di Nicolò Giardina — pluripregiudicato per gravi reati anche contro la P.A. — *ed ancora l'attribuzione della fornitura di vari servizi alla "Euroservice", di cui è titolare Giovanna Valenti, legata da strettissimi vincoli di parentela al noto e già citato capo mafia Nunzio Spezia*»,

si legga:

«Il comune, inoltre, sembra aver privilegiato i rapporti con persone che gravitano nell'orbita della locale malavita, come dimostrano sia l'acquisizione in locazione di un immobile di proprietà di Irma Sansone, moglie di Antonino Messina — attualmente latitante per essersi sottratto ad un mandato di cattura per associazione per delinquere di stampo mafioso — sia l'attribuzione della fornitura del servizio di approvvigionamento idrico all'impresa di Nicolò Giardina — pluripregiudicato per gravi reati anche contro la P.A.».

92A4607

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200